

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'[articolo 484](#).
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'[articolo 468](#) comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.